

LEGENDA - NOTE DI LETTURA	
TESTO PREVIGENTE	NUOVO TESTO
RIFERIMENTO AI NUOVI ARTICOLI COME MODIFICATI	NUOVA DENOMINAZIONE E ADEGUAMENTI AL D. Lgs. 3 LUGLIO 2017, N. 112 SULL'IMPRESA SOCIALE E D. Lgs. 3 LUGLIO 2017, N. 117 CODICE DEL TERZO SETTORE
REFUSI NEL TESTO VIGENTE	MODIFICHE COME DA REVISIONE CORREZIONE NOTAIO DEL 11/05/2022
	DA VERIFICARE (A CURA DEL/DELLA NOTAIO/A) SE NECESSARIE INTEGRAZIONI CON IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (D. Lgs. 12 GENNAIO 2019, N. 14).
STATUTO al 07/06/2014	NUOVO STATUTO
TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - NORME APPLICABILI - DURATA	TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE - NORME APPLICABILI - DURATA
ART 1 DENOMINAZIONE Nel ricordo di Pier Giorgio Frassati è costituita la società cooperativa sociale, impresa sociale, denominata: “Cooperativa sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro società cooperativa sociale onlus ” siglabile “Cooperativa sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro s.c.s. onlus ”.	ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE Nel ricordo di Pier Giorgio Frassati è costituita la società Cooperativa Sociale, Impresa Sociale, ed Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 denominata: “COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS ” siglabile “COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.S. ETS ”.
ART 2 SEDE La Cooperativa ha sede nel Comune di Torino all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopraindicato con semplice decisione dell’organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del Registro delle imprese. Spetta all’assemblea dei soci decidere in merito al trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato al primo comma. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all’estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell’organo amministrativo.	ARTICOLO 2 SEDE La Cooperativa ha sede nel Comune di Torino all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Spetta all’organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell’ambito del territorio comunale ed ai sensi dell’art. 2365 del Codice Civile il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, e l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche all’estero.
ART 3	ARTICOLO 3

<p style="text-align: center;">NORME APPLICABILI</p> <p>Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo Statuto e dai regolamenti attuativi, dal titolo VI del libro V del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.</p>	<p style="text-align: center;">NORME APPLICABILI</p> <p>Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo Statuto e dai regolamenti attuativi, dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile, dalle Leggi speciali sulla cooperazione e dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 sull'Impresa Sociale, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.</p>
<p style="text-align: center;">ART 4 DURATA</p> <p>La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. È escluso, nel caso di proroga della durata, il diritto di recesso per i soci dissenzienti.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4 DURATA</p> <p>La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. È escluso, nel caso di proroga della durata, il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II SCOPO – OGGETTO</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II SCOPO OGGETTO</p>
<p style="text-align: center;">ART 5 SCOPO SOCIALE</p> <p>La Cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.</p> <p>La società cooperativa ha lo scopo di perseguire, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, l'interesse generale della comunità, in particolare delle aree più marginali, e la promozione sociale delle persone, attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nel rispetto della dignità, peculiarità e creatività di ogni individuo attraverso principi di imparzialità e di uguaglianza e senza discriminazioni politiche, religiose o di sesso.</p> <p>La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, tramite la gestione in forma associata dell'impresa.</p> <p>Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.</p> <p>I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 SCOPO SOCIALE</p> <p>La società, in quanto Cooperativa sociale impresa sociale, svolge la propria attività ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Legge 381/1991 nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 112/2017.</p> <p>La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione ed intende far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.</p> <p>La Società Cooperativa ha lo scopo di perseguire, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei Soci, l'interesse generale della comunità, in particolare delle aree più marginali, e la promozione sociale delle persone, attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nel rispetto della dignità, peculiarità e creatività di ogni individuo attraverso principi di imparzialità e di uguaglianza e senza discriminazioni politiche, religiose o di sesso.</p> <p>La Cooperativa intende operare come impresa, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, proponendosi di svolgere in modo organizzato e senza fini</p>

Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. La cooperativa può, inoltre, avvalersi del contributo di obiettori di coscienza, di giovani in servizio civile nazionale e di soci volontari nei modi stabiliti dalle normative nazionali e regionali, in misura complementare e non sostitutiva.

di lucro un'attività finalizzata:

- alla ricerca e cooperazione per uno sviluppo sostenibile, anche in relazione ad un rapporto equilibrato con l'ambiente;
- al superamento di tutte le forme di violenza e di sfruttamento nei rapporti sociali in particolare l'attivazione di interventi/progetti/attività a favore delle donne vittime di violenza e di contrasto alla violenza di genere; nonché ideazione e messa a punto di interventi che, in una logica di pari opportunità, contribuiscano alla realizzazione delle moderne politiche di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa;
- alla prevenzione di ogni forma di disagio o di emarginazione.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai Soci continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, tramite la gestione in forma associata dell'impresa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla Legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i Soci sono stabiliti da apposito regolamento interno approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 del Codice Civile, dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

Ai fini del trattamento economico dei Soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 112/2017.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non Soci. La Cooperativa può, inoltre, avvalersi del contributo di obiettori di coscienza, di giovani in servizio civile nazionale e di Soci volontari nei modi stabiliti dalle normative nazionali e regionali, in misura complementare e non sostitutiva.

**ART 6
OGGETTO SOCIALE**

Per il conseguimento degli scopi di cui sopra, la Società Cooperativa si

**ARTICOLO 6
OGGETTO SOCIALE**

Per il conseguimento degli scopi di cui sopra, la Società Cooperativa si

propone come oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime e seconde a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici.
2. Attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (a titolo esemplificativo spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, bonifiche)
3. Attività di studio, consulenza, progettazione - avvalendosi, ove richiesto, di soggetti muniti dei prescritti titoli professionali - ed intervento nel settore ambientale, monitoraggio ambientale.
4. Pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedalieri e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizia camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mense.
5. Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente.
6. Sgombero e pulizia di locali, cantine, sottotetti.
7. Pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni, metropolitane, aeroporti ed aeromobili.
8. Gestione servizi di lavanderie, stirerie, e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, Enti pubblici e Privati.
9. Esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante, potature, arredo urbano.
10. Gestione self service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, Enti pubblici e Privati.
11. Esercizio di caffè, snack bar, ristoranti free flow e alla carta, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generale e speciali di cucina e ristorazione.
12. Consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale **plastico**.
13. Servizi ausiliari (a titolo esemplificativo: bidellaggio, appoggio

propone come oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e in generale di soggetti svantaggiati definiti tali dalla normativa vigente.
2. Attività di raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita, trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime e seconde a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici.
3. Attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (a titolo esemplificativo spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, **nebulizzazioni**, disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, bonifiche, **pulizia degli arenili, ecc.**)
4. Attività di studio, consulenza, progettazione - avvalendosi, ove richiesto, di soggetti muniti dei prescritti titoli professionali - ed intervento nel settore ambientale (**aria, acqua, suolo, rifiuti**), monitoraggio ambientale.
5. Pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedalieri e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizia camerate, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mense, **attività di pulizia e sorveglianza agli alunni nelle scuole.**
6. Pulizia *post mortem*, pulizia scena del crimine.
7. Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente.
8. Sgombero e pulizia di locali, cantine, sottotetti.
9. Pulizia locomotive, vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autostazioni, metropolitane, aeroporti ed aeromobili.
10. Gestione servizi di lavanderie, **lavanolo**, stirerie e tintorie, per ospedali, alberghi, centri termali, Enti pubblici e Privati.
11. Esecuzione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori e piante, potature, arredo urbano.
12. **Coltivazioni e lavorazioni agricole in genere, su fondi della Cooperativa o di terzi, in particolare con progetti di agricoltura**

handicap, pre/post scuola) nelle scuole di ogni ordine e grado.

14. Servizi di portierato.
15. Servizi di guardaroba.
16. Servizi turistici in genere.
17. Trasporto merci per conto terzi.
18. Servizi di fattorinaggio.
19. Trasporto persone con o senza autista in forma singola e collettiva.
20. Gestione linee in concessione a servizi scolastici, sociali ed aziendali.
21. Gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione negli aeroporti.
22. Traslochi e trasporti di opere d'arte.
23. Servizi alle merci e bagagli in aeroporti, interporti, e stazioni ferroviarie.
24. Gestione di merci conto terzi, in propri ed altrui magazzini.
25. Gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento, distribuzione e di preparazione a servizio di industrie e reti di vendita.
26. Nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci.
27. Lavori e manutenzioni edili, stradali, meccanici e manutenzioni in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e gasdotti.
28. Lavori di piccola manutenzione con interventi da lattoniere-idraulico, fabbro, falegname, vetraio.
29. Tinteggiature e verniciature di qualsiasi tipo.
30. Installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale.
31. Montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere.
32. Montaggio e smontaggio di seggi e sezioni elettorali.
33. Organizzazione e gestione di eventi musicali culturali ed espositivi.
34. Gestione impianti sportivi e ricreativi.
35. Servizi di accoglienza di informazioni, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed

sociale.

13. Allevamento.
14. Gestione di canili, gattili, e ricoveri di animali di ogni specie.
15. Gestione self service, ristoranti, cucine, mense, bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, Enti pubblici e Privati.
16. Esercizio di caffè, snack bar, ristoranti free flow e alla carta, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generale e speciali di cucina e ristorazione.
17. Consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale ecosostenibile.
18. Servizi ausiliari (a titolo esemplificativo: bidellaggio, appoggio handicap, pre/post scuola) nelle scuole di ogni ordine e grado.
19. Servizi di portierato.
20. Servizi di guardaroba.
21. Agenzie di viaggi e servizi turistici in genere.
22. Esercizio, gestione e servizi annessi di: alberghi, casa vacanze, case per ferie, colonie, campeggi, arenili, ostelli, aziende turistiche e agrituristiche, circoli.
23. Alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
24. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
25. Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.
26. Autotrasporto merci e animali per conto terzi.
27. Servizi di fattorinaggio.
28. Autotrasporto persone con o senza autista in forma singola e collettiva.
29. Gestione linee in concessione a servizi scolastici, sociali ed aziendali.
30. Gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione negli aeroporti.
31. Traslochi e trasporti di opere d'arte.
32. Servizi alle merci e bagagli in aeroporti, interporti, e stazioni

informatici di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione di punti vendita, dei centri di incontro e ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, della gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e di tutte le altre iniziative promozionali utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale.

36. Catalogazione dei beni culturali.
37. Gestione, catalogazione, archiviazione all'interno di musei, biblioteche, archivi
38. Fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario.
39. Operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni.
40. Tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali.
41. Fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale.
42. Servizio di rilevazione generale delle utenze.
43. Lettura contatori gas, acqua, elettricità.
44. Servizio di distribuzione e recapito bollette e cartelle.
45. Vuotatura e trasporto cassette postali e gettoni telefonici.
46. Servizi di affissione.

La Cooperativa potrà inoltre promuovere e gestire corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale di soggetti svantaggiati e servizi professionali finalizzati all'inserimento lavorativo degli stessi.

Inoltre, in relazione allo scopo primario dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, la Cooperativa si propone anche la realizzazione di una informazione culturale finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza e di ogni forma di emarginazione ed inoltre sulle politiche sociali, ai fini di una incisiva opera educativa e di prevenzione che coinvolga l'intera comunità.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

ferroviarie.

33. Gestione di merci conto terzi, in propri ed altrui magazzini.
34. Gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento, distribuzione e di preparazione a servizio di industrie e reti di vendita.
35. Nolo mezzi meccanici ed attrezzature a servizio della movimentazione delle merci.
36. Lavori e manutenzioni edili, stradali, meccanici e manutenzioni in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e gasdotti.
37. Lavori di piccola manutenzione con interventi da lattoniere-idraulico, fabbro, falegname, vetraio.
38. Tinteggiature e verniciature di qualsiasi tipo.
39. Installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale.
40. Installazione, manutenzione, riparazione e trasformazione di:
41. impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
42. impianti trasmissione dati, telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
43. impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
44. impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso, e di qualsiasi natura o specie;
45. impianti igienici, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;
46. impianti di protezione antincendio.
47. Montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizio di assistenza e organizzazione fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere.
48. Gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere.
49. Montaggio e smontaggio di seggi e sezioni elettorali.
50. Organizzazione e gestione di eventi musicali culturali ed espositivi.

La Cooperativa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e di promozione del movimento cooperativo.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

La società può altresì assumere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, interessenze e partecipazioni in società miste (pubblico/privato), in società diverse dalle cooperative, o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La Cooperativa potrà attivarsi per la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico.¹

51. Attività culturali (attività editoriale di libri e giornali, produzione di attività teatrali, televisive, cinematografiche, pubblicitarie e multimediali in genere).

52. Gestione impianti sportivi e ricreativi.

53. Promozione e gestione di centri di incontro, locali pubblici e privati, manifestazioni, feste e dibattiti.

54. Organizzazione di eventi ed attività ludiche, ricreative e culturali, nel campo dell'arte e dello spettacolo, di rappresentazioni storiche, teatrali e musicali.

55. Servizi di accoglienza di informazioni, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione di punti vendita, dei centri di incontro e ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, della gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e di tutte le altre iniziative promozionali utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso.

56. Catalogazione dei beni culturali.

57. Gestione, catalogazione, archiviazione all'interno di musei, biblioteche, archivi.

58. Fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario.

59. Servizi editoriali di vendita all'interno dei musei, nelle biblioteche e negli archivi.

60. Allestimento e gestione di laboratori di tipo artigianale e/o artistico per la produzione e vendita di beni e servizi.

61. Promozione e conduzione di corsi di formazione, anche professionale, e di momenti informativi/formativi che forniscano ai partecipanti strumenti idonei al reinserimento sociale e lavorativo, eventualmente anche finanziati con contributi dell'U.E. o del F.S.E., di Enti Pubblici e/o Privati in genere.

62. Attività di impaginazione di testi ed elaborazione siti web.

63. Operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni.

¹ Il TUBC (art. 11) definisce la raccolta del risparmio (v. provvista e operazioni di banca) come acquisizione di Fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma e ne vieta l'esercizio a soggetti diversi dalle banche quando essa sia esercitata tra il pubblico.

64. Tenuta amministrativa ed informatizzata di registrazioni cimiteriali.
65. Fornitura di ogni e qualsivoglia altri prodotti e servizi vari di natura cimiteriale.
66. Servizio di rilevazione generale delle utenze.
67. Lettura contatori gas, acqua, elettricità.
68. Servizio di distribuzione e recapito bollette e cartelle.
69. Vuotatura e trasporto cassette postali e gettoni telefonici.
70. Servizi di affissione e riscossioni tributi per affissioni.
71. Rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo.
72. Erogazione di servizi in proprio e di supporto alle imprese, quali: coworking, telesoccorso, call center, gestione mailing, banche dati, archiviazione dati, registrazione convegni, volantinaggio e ogni altro servizio che possa essere esternalizzato.

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà inoltre promuovere e gestire corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale di soggetti svantaggiati e servizi professionali finalizzati all'inserimento lavorativo degli stessi.

Inoltre, in relazione allo scopo primario dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, la Cooperativa si propone anche la realizzazione di una informazione culturale finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza e di ogni forma di emarginazione ed inoltre sulle politiche sociali, ai fini di una incisiva opera educativa e di prevenzione che coinvolga l'intera comunità.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e di promozione del movimento cooperativo.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi

	<p>dell'art. 2545-septies del Codice Civile.</p> <p>La società può altresì assumere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, interessenze e partecipazioni in società miste (pubblico/privato), in società diverse dalle Cooperative, o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.</p> <p>La Cooperativa potrà attivarsi per la costituzione di Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari.</p> <p>La Cooperativa può ricevere prestiti dai Soci, dai possessori di strumenti finanziari partecipativi e non, dai dipendenti, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei Soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare delle disposizioni e degli scopi definiti dall'articolo 1 commi 238 e seguenti della Legge 205/2017 e successive modifiche e integrazioni.</p>
TITOLO III SOCI	TITOLO III SOCI
<p style="text-align: center;">ART 7 NUMERO E CATEGORIE DI SOCI</p> <p>Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.</p> <p>I soci sono divisi in quattro categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soci cooperatori ordinari • Soci cooperatori speciali • Soci volontari • Soci finanziatori 	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 NUMERO E CATEGORIE DI SOCI</p> <p>Il numero dei Soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla Legge.</p> <p>I Soci sono divisi in quattro categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soci cooperatori ordinari. - Soci cooperatori speciali. - Soci volontari. - Soci finanziatori.
<p style="text-align: center;">ART 8 SOCI COOPERATORI ORDINARI</p> <p>Possono essere soci cooperatori ordinari le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 8 SOCI COOPERATORI ORDINARI</p> <p>Possono essere Soci cooperatori ordinari le persone fisiche maggiorenni, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.</p>

<p>I soci cooperatori, anche definiti soci lavoratori dalla legge 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.</p> <p>L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.</p> <p>Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge 3/4/2001, n. 142.</p> <p>Possono essere ammesse come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.</p> <p>In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.</p>	<p>I Soci cooperatori, anche definiti Soci lavoratori dalla Legge 142/2001, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.</p> <p>L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del Socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.</p> <p>Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci cooperatori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della Legge 142/2001.</p> <p>Possono essere ammesse come Soci le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.</p> <p>In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.</p>
<p style="text-align: center;">ART 9 SOCI COOPERATORI SPECIALI</p> <p>L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 8) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla loro formazione professionale b) al loro inserimento nell'impresa. <p>Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.</p> <p>Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 9 SOCI COOPERATORI SPECIALI</p> <p>L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla Legge, l'ammissione di nuovi Soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 8) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla loro formazione professionale b) al loro inserimento nell'impresa. <p>Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei Soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.</p> <p>Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei Soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.</p>

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non può essere superiore a 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 39, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 19 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del Socio speciale, che non può essere superiore a 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- le azioni che il Socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai Soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 39, anche in misura inferiore ai Soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai Soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del Capitale Sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio e non può rappresentare altri Soci.

I voti espressi dai Soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I Soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dall'art. 18 del presente Statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 19 del presente Statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente alla speciale

<p>Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato, al momento della sua ammissione, per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.</p> <p>Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo di formazione o inserimento, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente statuto.</p> <p>Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.</p> <p>La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.</p> <p>I conferimenti dei soci speciali sono rappresentati da azioni nominative del valore di € 25,00.</p> <p>Ogni socio speciale deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a € 200.00.</p> <p>Possono essere previste tasse di ammissione determinate e deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione</p>	<p>categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato, al momento della sua ammissione, per il godimento dei diritti pari ai Soci ordinari.</p> <p>Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci cooperatori ordinari, il Socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo di formazione o inserimento, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente Statuto.</p> <p>Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il Socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci cooperatori.</p> <p>La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.</p> <p>I conferimenti dei Soci speciali sono rappresentati da azioni nominative del valore di € 25,00 (euro venticinque e centesimi zero).</p> <p>Ogni Socio speciale deve sottoscrivere un numero minimo di azioni deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.</p> <p>Possono essere previste tasse di ammissione determinate e deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">ART 10 SOCI VOLONTARI</p> <p>Ai sensi dell'art. 2 L. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.</p> <p>Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.</p> <p>Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda ai sensi dell'art 11 precisando le prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito per la cooperativa.</p> <p>Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 10 SOCI VOLONTARI</p> <p>Ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/1991, possono essere ammessi come Soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.</p> <p>Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei Soci.</p> <p>Coloro che intendano essere ammessi come Soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 11 precisando le prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito per la Cooperativa.</p> <p>Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di</p>

Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui all'art. 12; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno 30 giorni, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dall' art. 19, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa e il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

I conferimenti dei soci volontari sono rappresentati da azioni nominative del valore di € 25,00.

Ogni socio volontario deve sottoscrivere un numero minimo di azioni **pari a € 25,00.**

Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro Soci.

In ogni caso, l'ammissione di Soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei Soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il Socio volontario ha gli obblighi di cui all'art. 12; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno 30 giorni, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dall'art. 19, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa e il Socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i Soci cooperatori.

I conferimenti dei Soci volontari sono rappresentati da azioni nominative del valore di € 25,00 **(euro venticinque e centesimi zero).**

Ogni Socio volontario deve sottoscrivere un numero minimo di azioni **deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.**

ART 11 PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione specificando, se persona fisica:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, eventuale domicilio, numero di codice fiscale;
- b) la categoria di socio cui intende appartenere;
- c) per i soci cooperatori: l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che l'aspirante socio intende instaurare in conformità al presente statuto;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i relativi regolamenti attuativi e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- e) il numero delle azioni che intende sottoscrivere;

ARTICOLO 11 PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando, se persona fisica:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, eventuale domicilio, numero di codice fiscale, **indirizzo di posta elettronica, cittadinanza o nazionalità;**
- b) la categoria di Socio cui intende appartenere;
- c) per i Soci cooperatori: l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che l'aspirante Socio intende instaurare in conformità al presente Statuto;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i relativi regolamenti attuativi e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se la richiesta è inoltrata da persona giuridica, la domanda deve essere, inoltre, corredata da:

- a) denominazione, ragione sociale e sede legale
- b) copia autentica della deliberazione dell'organo competente che ha autorizzato la domanda
- c) atto costitutivo e indicazione della persona delegata alla rappresentanza
- d) numero delle azioni che intende sottoscrivere.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 8.

Sull'accoglimento delle domande decide il consiglio di amministrazione sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci in forma inappellabile, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;

f) il numero delle azioni che intende sottoscrivere.

Se la richiesta è inoltrata da persona giuridica, la domanda deve essere, inoltre, corredata da:

- a) denominazione, ragione sociale e sede legale, partita IVA, oggetto sociale e attività svolta, indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata, eventuale n° di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative, dati anagrafici del rappresentante legale, dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto;
- b) copia autentica della deliberazione dell'organo competente che ha autorizzato la domanda
- c) atto costitutivo e indicazione della persona delegata alla rappresentanza
- d) numero delle azioni che intende sottoscrivere.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante Socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 8.

Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di Amministrazione sulla base dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente Statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci in forma inappellabile, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante Socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al Bilancio o nella Nota Integrativa allo stesso illustra le ragioni delle determinazioni assunte con

	<p>riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.</p> <p>Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dall'ultima comunicazione fatta dal Socio stesso alla Cooperativa.</p> <p>La Cooperativa all'instaurarsi del rapporto sociale fornisce al nuovo Socio una casella di posta individuale che costituirà il canale di comunicazione privilegiato nel rapporto tra la Cooperativa e il Socio stesso.</p> <p>La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione da parte della Cooperativa della comunicazione fatta da parte del Socio con lettera raccomandata o attraverso la casella di posta individuale fornita dalla Cooperativa.</p>
<p style="text-align: center;">ART 12 OBBLIGHI DEI SOCI</p> <p>I soci, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, si impegnano ad osservare e far osservare il presente statuto e si obbligano fra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) a versare l'importo delle azioni sottoscritte, nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione; b) a versare l'importo della tassa di ammissione, eventualmente determinata dal consiglio di amministrazione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione c) a versare l'importo del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. e) ad osservare i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; f) a collaborare per il buon andamento della società favorendone gli scopi e gli interessi. <p>I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 9, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima; • partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle 	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 OBBLIGHI DEI SOCI</p> <p>I Soci, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, si impegnano ad osservare e far osservare il presente Statuto e si obbligano fra l'altro:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) a versare l'importo delle azioni sottoscritte, nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione; b) a versare l'importo della tassa di ammissione, eventualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; c) a versare l'importo del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del Bilancio su proposta degli Amministratori; d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa; e) ad osservare i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; f) a collaborare per il buon andamento della società favorendone gli scopi e gli interessi. <p>I Soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 9, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima; - partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle

<p>decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;</p> <ul style="list-style-type: none"> • contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione; • mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta; • contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, come previsto nell'ulteriore ma non distinto rapporto instaurato, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. <p>E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.</p>	<p>decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;</p> <ul style="list-style-type: none"> - contribuiscono alla formazione del Capitale Sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione; - mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta; - contribuiscono all'attività dell'Impresa Sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, come previsto nell'ulteriore ma non distinto rapporto instaurato, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. <p>E' fatto divieto ai Soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il Socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di Socio, presso altre Cooperative.</p>
<p style="text-align: center;">ART 13 DIRITTI DEI SOCI</p> <p>I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esistente. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.</p> <p>Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13 DIRITTI DEI SOCI</p> <p>I Soci hanno diritto di esaminare il libro dei Soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei Soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esistente. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.</p> <p>Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.</p>
<p style="text-align: center;">ART 14 CONFERIMENTI E AZIONI DEI SOCI COOPERATORI ORDINARI</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 CONFERIMENTI E AZIONI DEI SOCI COOPERATORI ORDINARI</p>

<p>I conferimenti dei soci cooperatori ordinari sono rappresentati da azioni nominative del valore di € 25,00. Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a euro 200,00. Possono essere previste tasse di ammissione determinate e deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi il limite previsto dalla legge. La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni dell'art. 2343 del codice civile.</p>	<p>I conferimenti dei Soci cooperatori ordinari sono rappresentati da azioni nominative del valore di € 25,00 [euro venticinque e centesimi zero]. Ogni Socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Possono essere previste tasse di ammissione determinate e deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Nessun Socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi il limite previsto dalla Legge. La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni dell'art. 2343 del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">ART 15 VINCOLI SULLE AZIONI</p> <p>Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 15 VINCOLI SULLE AZIONI</p> <p>Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggano con la medesima. Il creditore particolare del Socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.</p>
<p style="text-align: center;">ART 16 CESSIONE DELLE AZIONI DEI SOCI COOPERATORI</p> <p>Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente tutte le indicazioni previste nel precedente art. 11 e il prezzo pattuito per la cessione. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 16 CESSIONE DELLE AZIONI DEI SOCI COOPERATORI</p> <p>Le azioni dei Soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori. Il Socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente tutte le indicazioni previste nel precedente art. 11 e il prezzo pattuito per la cessione. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio. Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.</p>
<p style="text-align: center;">ART 17</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 17</p>

<p style="text-align: center;">PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO</p> <p>La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.</p>	<p style="text-align: center;">PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO</p> <p>La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il Socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il Socio è diverso da persona fisica.</p>
<p style="text-align: center;">ART 18 RECESSO DEL SOCIO</p> <p>Il recesso del socio è ammesso, oltre che nei casi previsti dal codice civile , anche quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il socio ha perso i requisiti richiesti per l'ammissione. b) il socio non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali c) il rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - fra il socio e la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo; <p>La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società</p> <p>Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.</p> <p>Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.</p> <p>Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.</p> <p>Il recesso non può essere parziale.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 18 RECESSO DEL SOCIO</p> <p>Il recesso del Socio è ammesso, oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, anche quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il Socio ha perso i requisiti richiesti per l'ammissione; b) il Socio non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; c) il rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - fra il Socio e la Cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo. <p>La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso la casella di posta individuale fornita dalla Cooperativa.</p> <p>Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.</p> <p>Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.</p> <p>Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal Socio con la Cooperativa.</p> <p>Il recesso non può essere parziale.</p> <p>Il recesso è ammesso per i Soci in regola con gli impegni sociali e con i pagamenti dovuti a qualunque titolo alla società e deve essere motivato. Il Socio che intende recedere deve provvedere a chiudere le proprie eventuali posizioni debitorie, di qualunque natura e titolo; queste altrimenti potranno essere oggetto di compensazione finanziaria da parte della Cooperativa.</p> <p>È escluso il diritto di recesso per i Soci dissenzienti dalla delibera assembleare di proroga della durata della Cooperativa.</p>

ART 19

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che senza specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione, venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 8 e 12 del presente statuto;
- c) che abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- d) che nell'esecuzione del proprio rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo oggettivo;
- e) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- f) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- g) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine, non superiore i sessanta giorni, per adeguarsi alle disposizioni suindicate;
- h) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società;
- i) che previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- j) che arrechi gravi danni alla cooperativa.

L'esclusione ha effetto dal momento della annotazione della delibera di esclusione sul libro dei soci

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al

ARTICOLO 19²

ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del Socio cooperatore:

- che non abbia onorato oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che sia stato interdetto o inabilitato;
- che non sia più in grado di svolgere l'attività lavorativa;
- che, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga attività identiche o affini con quella della società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale.
- che sia in possesso dei requisiti minimi per avere diritto ai trattamenti pensionistici;
- che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 8 e 12 del presente Statuto, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Può essere escluso in particolare il Socio lavoratore:

- che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

- a) subordinato:
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa
 2. per mutuo consenso

² DA SOSTITUIRE INTEGRALMENTE

tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di esclusione del socio consegue la contestuale risoluzione del rapporto mutualistico.

3. per dimissioni, anche in periodo di prova
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa
- b) diverso da quello subordinato:
1. per mutuo consenso
 2. per recesso contrattuale comunicato dal Socio lavoratore
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del Socio lavoratore
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della Cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non deliberare l'esclusione per i Soci lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti minimi per avere diritto ai trattamenti pensionistici o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando le modalità della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata al Socio con raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Ogni eventuale previsione dell'immediata ed automatica esclusione del Socio in ragione della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa non può considerarsi legittima. Salvi i casi di oggettiva impossibilità di ricostituire il rapporto di lavoro, sarà facoltà dell'organo amministrativo adottare il provvedimento di esclusione dopo aver assicurato al Socio un periodo minimo di permanenza che consenta il rispetto delle regole mutualistiche.

Le eventuali posizioni debitorie del Socio escluso di qualunque natura e titolo dovranno essere chiuse entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esclusione e potranno essere oggetto di compensazioni finanziarie da parte della Cooperativa.

ART 20

LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

ARTICOLO 20

LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del Socio.

<p>Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, ed eventualmente rivalutate o ridotte per perdite e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma codice civile.</p> <p>Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.</p>	<p>Il Socio receduto od escluso e gli eredi del Socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, ed eventualmente rivalutate o ridotte per perdite e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma del Codice Civile.</p> <p>Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del Bilancio, e potrà essere corrisposto in più rate nel caso ed in osservanza dell'art. 2535³ del Codice Civile. In tal caso l'organo amministrativo potrà, a suo insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso fino a 5 (cinque) anni dall'approvazione del suddetto Bilancio, in più rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali.</p> <p>Le azioni per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di Socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva legale.</p> <p>Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'art. 2536 del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">ART 21 MORTE DEL SOCIO</p> <p>In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno il diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate o ridotte per perdite, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 20 del presente statuto.</p> <p>Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 21 MORTE DEL SOCIO</p> <p>In caso di morte del Socio gli eredi o legatari del Socio defunto hanno il diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate o ridotte per perdite, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 20 del presente Statuto.</p> <p>Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.</p>
<p style="text-align: center;">ART 22 TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO</p> <p>La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 22 TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO</p> <p>La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del Bilancio</p>

³“Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.” Art 2535 codice civile.

<p>dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.</p>	<p>dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.</p>
<p style="text-align: center;">ART 23 RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI</p> <p>Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 23 RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI</p> <p>Il Socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del Socio defunto.</p>
<p>TITOLO IV SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI</p>	<p>TITOLO IV SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI</p>
<p style="text-align: center;">ART 24 NORME APPLICABILI E TIPOLOGIE DI SOCI FINANZIATORI</p> <p>Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ..</p> <p>Rientrano in tale categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e di cui al capo I del presente titolo; b) i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e di cui al capo II del presente titolo; c) i soci sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi di cui al capo III del presente titolo; <p>Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo e dalla legge, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 24 NORME APPLICABILI E TIPOLOGIE DI SOCI FINANZIATORI</p> <p>Oltre ai Soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del Codice Civile.</p> <p>Rientrano in tale categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i Soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e di cui al Capo I del presente Titolo; b) i possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e di cui al Capo II del presente Titolo; c) i Soci sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi di cui al Capo III del presente Titolo; <p>Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo e dalla Legge, ai Soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.</p>
<p>CAPO I DEI SOCI SOVVENTORI</p>	<p>CAPO I DEI SOCI SOVVENTORI</p>
<p>ART 25</p>	<p>ARTICOLO 25</p>

<p style="text-align: center;">SOCI SOVVENTORI</p> <p>Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ai sensi di legge, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.</p>	<p style="text-align: center;">SOCI SOVVENTORI</p> <p>Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ai sensi di Legge, i Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della Legge 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi Soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle Leggi vigenti.</p>
<p style="text-align: center;">ART 26 CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI</p> <p>I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale. I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni per un importo di € 5.000,00.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 26 CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI</p> <p>I conferimenti dei Soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del Capitale Sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale. I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00 (euro venticinque e centesimi zero). Ogni Socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni deliberate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.⁴</p>
<p style="text-align: center;">ART 27 DELIBERAZIONE DI EMISSIONE</p> <p>L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ai sensi di legge, con la quale devono essere stabiliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'importo complessivo dell'emissione; b) le modalità di alienazione delle azioni di sovvenzione; c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; d) il termine minimo di durata del conferimento; e) i voti assegnati, nel limite massimo di cinque voti per ogni socio sovventore; f) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; g) i diritti patrimoniali in caso di recesso. 	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 27 DELIBERAZIONE DI EMISSIONE</p> <p>L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ai sensi di Legge, con la quale devono essere stabiliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'importo complessivo dell'emissione; b) le modalità di alienazione delle azioni di sovvenzione; c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle azioni emesse; d) il termine minimo di durata del conferimento; e) i voti assegnati, nel limite massimo di cinque voti per ogni Socio sovventore; f) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i Soci cooperatori; g) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

⁴ Deliberare un importo di € 1.500,00 (euro millecinquecento e centesimi zero), per allineare ai soci sovventori di Nuova Socialità.

<p>La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.</p>	<p>Alle azioni dei Soci sovventori è altresì attribuito il diritto di prelazione nel rimborso del capitale nell'eventuale liquidazione della società ai sensi dell'art. 60 dello Statuto.</p> <p>Alle azioni dei Soci sovventori si riconosce il diritto alla postergazione rispetto al capitale ordinario nell'eventuale riduzione del capitale per perdite.</p> <p>La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli, la Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">ART 28 RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI</p> <p>Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.</p> <p>Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 28 RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI</p> <p>Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.</p> <p>Ai Soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i Soci cooperatori.</p>
<p>CAPO II DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA</p>	<p>CAPO II DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA</p>
<p style="text-align: center;">ART 29 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA</p> <p>Con deliberazione dell'Assemblea ai sensi di legge, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.</p> <p>L'Assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'importo complessivo dell'emissione; b) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea; c) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate, 	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 29 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA</p> <p>Con deliberazione dell'Assemblea ai sensi di legge, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.</p> <p>L'Assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione Cooperativa, determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) l'importo complessivo dell'emissione; f) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea; g) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate,

<p>d) il valore di ciascuna azione. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività produttive – Direzione Generale per gli enti cooperativi. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori. All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Il valore di ciascuna azione è di € 25,00. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni per un importo di € 5.000,00</p>	<p>h) il valore di ciascuna azione. Le azioni di partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo Bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le azioni di partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai Soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. Ai possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei Soci cooperatori. All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Il valore di ciascuna azione è di € 25,00 (euro venticinque e centesimi zero). Ogni Socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.</p>
<p style="text-align: center;">ART 30 RECESSO</p> <p>Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 30 RECESSO</p> <p>Ai detentori di azioni di partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI</p>
<p style="text-align: center;">ART 31 SOCI SOTTOSCRITTORI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI</p> <p>I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a € 5.000,00</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 31 SOCI SOTTOSCRITTORI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI</p> <p>I conferimenti dei Soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del Capitale Sociale della Cooperativa. I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00 (euro venticinque e centesimi zero). Ogni Socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.</p>

ART 32

MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Fatta salva espressa richiesta del socio finanziatore, la società ha facoltà di non emettere titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi deve essere disciplinata, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

La delibera di emissione deve contenere l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 **cod. civ.** e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, può essere riservata la nomina di almeno un Amministratore e un Sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori e non potrà comunque essere superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'Organo.

Ai soci finanziatori spetta una remunerazione complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della **legge n. 52/92**, incrementato di 1,5 punti percentuali. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore all'indice ISTAT incrementato di 1,5 punti percentuali, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

In ogni caso la remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci

ARTICOLO 32

MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Fatta salva espressa richiesta del Socio finanziatore, la società ha facoltà di non emettere titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1 **del Codice Civile.**

L'emissione delle azioni destinate ai Soci finanziatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi deve essere disciplinata, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

La delibera di emissione deve contenere l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei Soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli Amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 **del Codice Civile** e in considerazione dei limiti disposti per i Soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 **del Codice Civile**, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli Amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Ai Soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, può essere riservata la nomina di almeno un Amministratore e un Sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli Soci finanziatori e non potrà comunque essere superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'Organo.

Ai Soci finanziatori spetta una remunerazione complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della **Legge n. 52/92**, incrementato di 1,5 punti percentuali. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei Soci cooperatori in misura superiore all'indice ISTAT incrementato di 1,5 punti percentuali, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei Soci

<p>cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 Codice Civile.</p> <p>La riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.</p> <p>In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni del socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del Capitale Sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.</p>	<p>finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.</p> <p>In ogni caso la remunerazione delle azioni sottoscritte dai Soci cooperatori, in qualità di Soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 del Codice Civile.</p> <p>La riduzione del Capitale Sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei Soci cooperatori.</p> <p>In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni del Socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del Capitale Sociale, rispetto a quelle dei Soci cooperatori, per il loro intero valore.</p>
<p style="text-align: center;">ART 33 RECESSO</p> <p>Oltre che nei casi previsti dall'art. 2347 c.c., ai soci finanziatori spetta il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.</p> <p>Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori ai sensi dell'art. 2529 c.c. e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 33 RECESSO</p> <p>Oltre che nei casi previsti dall'art. 2347 del Codice Civile, ai Soci finanziatori spetta il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro Soci.</p> <p>Gli Amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei Soci finanziatori ai sensi dell'art. 2529 del Codice Civile e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI</p>
<p style="text-align: center;">ART. 34 STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO</p> <p>Con deliberazione dell'Assemblea ai sensi di legge, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.</p> <p>In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; – le modalità di circolazione; – i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; – il termine di scadenza e le modalità di rimborso. 	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 34 STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO</p> <p>Con deliberazione dell'Assemblea ai sensi di Legge, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.</p> <p>In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; – le modalità di circolazione; – i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; – il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale degli obbligazionisti e all'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

**TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

**ART. 35
PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci volontari;
 - 3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - 4) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
 - 5) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art 38, con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti e con le tasse di ammissione;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);
- f) ~~da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;~~
- g) ~~da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali~~
- h) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e all'Assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di Legge.

**TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

**ARTICOLO 35
PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal Capitale Sociale che è variabile ed è formato:
 1. dai conferimenti effettuati dai Soci cooperatori;
 2. dai conferimenti effettuati dai Soci volontari;
 3. dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 4. dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione Cooperativa;
 5. dai conferimenti effettuati dagli altri Soci finanziatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art 38, con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti e con le tasse di ammissione;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai Soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei Soci finanziatori);
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea **dei Soci** e/o prevista per Legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

E' vietata la distribuzione di riserve tra i Soci cooperatori.

Il versamento delle azioni sottoscritte può essere effettuato in un'unica soluzione o secondo altre procedure stabilite dall'organo amministrativo.

<p>E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori. Il versamento delle azioni sottoscritte può essere effettuato in un'unica soluzione o secondo altre procedure stabilite dall'organo amministrativo.</p>	
<p style="text-align: center;">ART 36 CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna di € 25,00 L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo. La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti cod. civ. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento la prestazione di opera o di servizi. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'articolo 2343 c.c.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 36 CAPITALE SOCIALE</p> <p>Il Capitale Sociale della Cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna di € 25,00 (euro venticinque e centesimi zero). L'ammissione di nuovi Soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo. La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del Codice Civile. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli Amministratori. Oltre al denaro, i Soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento la prestazione di opera o di servizi. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'articolo 2343 del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">ART 37 DIVIETI</p> <p>E' fatto divieto alla cooperativa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; • remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; • distribuire le riserve fra i soci cooperatori. 	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 37 DIVIETI</p> <p>E' fatto divieto alla Cooperativa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; – remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; – distribuire le riserve fra i Soci cooperatori.
<p style="text-align: center;">ART 38 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</p> <p>L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 38 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</p> <p>L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di Bilancio nonché il Bilancio Sociale. Il progetto di Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio</p>

qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

~~Il Consiglio di Amministrazione inoltre, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del D. Lgs. 155/2006, provvede a redigere e a depositare, in seguito all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio sociale presso il registro delle imprese, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.⁵~~

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'art. 39 e, successivamente delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), c.c., e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 32, nonché a remunerazione delle azioni dei soci sovventori ai sensi e nei limiti di cui al precedente art. 27;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 35 comma 1.

sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il Bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella Nota Integrativa al Bilancio.

Le relazioni al Bilancio dell'organo amministrativo e dei Sindaci, se nominati, debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile. Gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, hanno l'obbligo di documentare nella Nota Integrativa al Bilancio la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento dell'attività della Cooperativa prevalentemente in favore dei Soci, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'art. 39 e, successivamente delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 1 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del Capitale Sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla Legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) a remunerazione delle azioni dei Soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), Codice Civile, e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 32, nonché a remunerazione delle azioni dei Soci sovventori ai sensi e nei limiti di cui al precedente art. 27;
- f) la restante parte a riserva straordinaria.

⁵ Il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 (in G.U. 19/07/2017, n.167) ha disposto (con l'art. 19, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

	<p>Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei Soci finanziatori dalla delibera di emissione delle azioni destinate ai Soci finanziatori stessi e dal relativo regolamento, e le altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente Statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al Fondo di riserva ordinaria.</p> <p>Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale o che possono essere ripartite tra i Soci finanziatori in caso di scioglimento della società.</p> <p>In caso di utilizzo di riserve indivisibili a copertura di perdite, l'Assemblea non può deliberare la distribuzione di utili fino a quando le suddette riserve non siano state ricostituite.</p>
<p style="text-align: center;">ART 39 RISTORNI</p> <p>L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento del rapporto di lavoro.</p> <p>La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento del rapporto di lavoro.</p> <p>La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentita solo senza pregiudizio per la remunerazione privilegiata attribuita ai soci finanziatori. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulle modalità di erogazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) erogazione diretta; b) aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio; c) emissione di strumenti finanziari. 	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 39 RISTORNI</p> <p>L'Assemblea che approva il Bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai Soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo regolamento del rapporto di lavoro.</p> <p>La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento del rapporto di lavoro.</p> <p>La ripartizione dei ristorni ai Soci cooperatori è consentita solo senza pregiudizio per la remunerazione privilegiata attribuita ai Soci finanziatori. L'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio, delibera sulle modalità di erogazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) erogazione diretta; b) aumento del numero delle azioni detenute da ciascun Socio; c) emissione di strumenti finanziari.
TITOLO VI	TITOLO VI
ART 40 ORGANI SOCIALI	ARTICOLO 40 ORGANI SOCIALI

<p>Sono organi della cooperativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'assemblea dei soci il consiglio di amministrazione il collegio sindacale, ove nominato. 	<p>Sono organi della Cooperativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'Assemblea dei Soci; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio Sindacale, ove nominato; l'Organo di revisione; l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa, se presenti.
<p style="text-align: center;">ART 41 ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> approva il bilancio e destina gli utili; approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime; procede alla nomina degli Amministratori; procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti; determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci; approva i regolamenti interni; delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico; delibera su tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. <p>Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 50 comma 2 del presente statuto; la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; 	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 41 ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p>L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di Legge. L'Assemblea Ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> approva il Bilancio e delibera in merito al risultato di esercizio; approva il Bilancio Sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D. Lgs. 112/2017 e successive modifiche e integrazioni; delibera l'ammontare delle azioni che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a Socio cooperatore; delibera sulla determinazione del sovrapprezzo; approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime; procede alla nomina e revoca degli Amministratori determinandone il numero; procede all'eventuale nomina e revoca dei Sindaci e del/della Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti; determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per l'attività collegiale, ai Sindaci e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del D. Lgs. 112/2017; delibera sull'eventuale erogazione di ristorni; delibera sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione; approva i regolamenti interni; delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e

<p>c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.</p>	<p>del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;</p> <p>13. delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei Soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla Legge, il programma di mobilità;</p> <p>14. delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;</p> <p>15. delibera su tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:</p> <p>a) le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 50 comma 2 del presente Statuto;</p> <p>b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;</p> <p>c) le altre materie ad essa attribuite dalla Legge e dal presente Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">ART 42 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE</p> <p>L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'articolo 38 comma 2.</p> <p>L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.</p> <p>In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.</p> <p>La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.</p> <p>L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 42 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE</p> <p>L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'articolo 38 comma 2.</p> <p>L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.</p> <p>In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.</p> <p>La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea, oppure in modalità audio-video conferenza.</p> <p>L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata o attraverso la casella di posta individuale fornita dalla</p>

<p>voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>L'assemblea è convocata dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 cod. civ..</p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.</p> <p>Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.</p> <p>L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.</p> <p>In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.</p>	<p>Cooperativa, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.</p> <p>Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del Codice Civile.</p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.</p> <p>Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.</p> <p>L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.</p> <p>In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.</p>
<p style="text-align: center;">ART 43</p> <p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEI QUORUM</p> <p>In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.</p> <p>In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 43</p> <p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEI QUORUM</p> <p>In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti dei Soci aventi diritto al voto.</p> <p>In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.</p> <p>L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti</p>

all'ordine del giorno.	all'ordine del giorno.
<p style="text-align: center;">ART 44 DIRITTO DI VOTO</p> <p>Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.</p> <p>Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.</p> <p>Ai soci operatori persone giuridiche, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.</p> <p>Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte; a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.</p> <p>I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori con diritto di voto, non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.</p> <p>Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.</p> <p>Ai soci operatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 44 DIRITTO DI VOTO</p> <p>Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.</p> <p>Ciascun Socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.</p> <p>Ai Soci operatori persone giuridiche, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.</p> <p>Ai Soci finanziatori è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte; a ciascun Socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.</p> <p>I voti complessivamente attribuiti ai Soci finanziatori con diritto di voto, non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.</p> <p>Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per Legge e il numero di voti da essi portato.</p> <p>Ai Soci operatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.</p>
<p style="text-align: center;">ART 45 RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA</p> <p>I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, purché questi ultimi siano soci aventi diritto al voto. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.</p> <p>Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.</p> <p>Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.</p> <p>La stessa persona non può rappresentare più di 40 soci.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 45 RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA</p> <p>I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, purché questi ultimi siano Soci aventi diritto al voto. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.</p> <p>Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.</p> <p>Se il Socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il Socio in Assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.</p> <p>La stessa persona non può rappresentare più di 5 soci appartenenti alla</p>

<p>Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo a condizione che collaborino nell'impresa del socio. Le deleghe devono essere rilasciate sotto l'osservanza delle norme di legge.</p>	<p>medesima categoria di soci⁶. Il Socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo a condizione che collaborino nell'impresa del Socio. Le deleghe devono essere rilasciate sotto l'osservanza delle norme di Legge.</p>
<p style="text-align: center;">ART 46 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione, o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se presente. Il verbale deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la data dell'assemblea; b) l'identità dei partecipanti e i voti da ciascuno rappresentati (anche mediante allegato) c) le modalità e i risultati delle votazioni; d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. 	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 46 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea nomina un/una Segretario/a anche non Socio. Non occorre l'assistenza del/della Segretario/a nel caso in cui il verbale sia redatto da un/una Notaio/a. Spetta al/alla Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il/la Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal/dalla Presidente, dal/dalla Segretario/a o dal/dalla Notaio/a, se presente. Il verbale deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la data dell'Assemblea; b) l'identità dei partecipanti e i voti da ciascuno rappresentati (anche mediante allegato) c) le modalità e i risultati delle votazioni; d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
ART 47	ARTICOLO 47

⁶ Durante l'incontro congiunto tenutosi in data 08/04/2022 viene proposto di rivedere il massimale di deleghe in favore di un singolo delegato. Viene proposto altresì che, al fine del conferimento delle deleghe, il delegato e il delegante appartengano alla medesima categoria di soci.

PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART 48

VOTO PER CORRISPONDENZA

E' ammesso, in situazioni valutate dall'organo amministrativo come eccezionali ed urgenti, il voto per corrispondenza nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto

PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il/la Presidente ed il/la Segretario/a della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al/alla Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il/la Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 48

VOTO PER CORRISPONDENZA

E' ammesso, in situazioni valutate dall'organo amministrativo come eccezionali ed urgenti, il voto per corrispondenza nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i Soci che ne abbiano fatto

richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea devono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro Soci;

- b) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'Assemblea devono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i Soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'Assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i Soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'Assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento dell'espressione del voto da parte dei Soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'Assemblea, al fine di agevolare i Soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Il voto per corrispondenza può essere espresso secondo le seguenti modalità:

- a) in busta chiusa presso la Sede legale e/o presso le Sedi operative indicate nella convocazione previo rilascio di ricevuta e sigillatura della busta;
- b) a mezzo raccomandata presso Sede legale e/o presso le Sedi operative indicate nella convocazione;
- c) PEC su PEC all'indirizzo di posta elettronica della Cooperativa.

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle

	<p>indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">ART 49 ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero.</p> <p>La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di uno o più amministratori, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo ai sensi del precedente art. 32.</p> <p>Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina. Essi decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui al primo comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.</p> <p>Salvo quanto previsto dall'art. 2390 c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 49 ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a quindici, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci che ne determina di volta in volta il numero.</p> <p>Dei Soci possono essere eletti soltanto coloro che hanno diritto al voto e sono in regola con i versamenti del capitale sottoscritto e che non abbiano comunque debiti nei confronti della società.</p> <p>Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non Soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i Soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 del Codice Civile.</p> <p>La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai Soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di uno o più Amministratori, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo ai sensi del precedente art. 32.</p> <p>Alla nomina degli Amministratori riservati ai Soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'Assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi.</p> <p>I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli Amministratori sono rieleggibili nel rispetto della normativa in vigore. Fermo restando il requisito di onorabilità previsto per tutti gli Amministratori, per gli Amministratori "non Soci" sono richiesti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 7, comma 3, del D. Lgs. 112/2017.</p> <p>L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sempre entro il limite di cui al primo comma, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadono con quelli in carica.</p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli Amministratori possono cumulare cariche a condizione che essi siano</p>

	formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
<p style="text-align: center;">ART 50</p> <p style="text-align: center;">COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono, in conformità delle leggi e del presente statuto, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono espressamente riservati all'assemblea e che sono necessari per l'attuazione dell'oggetto e dello scopo sociale.</p> <p>Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506 ter ultimo comma cod. civ.;⁷ b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; f) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio del Comune in cui è situata la sede sociale.⁸ <p>Il Consiglio inoltre può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 50</p> <p style="text-align: center;">COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono, in conformità delle Leggi e del presente Statuto, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono espressamente riservati all'Assemblea e che sono necessari per l'attuazione dell'oggetto e dello scopo sociale.</p> <p>Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis del Codice Civile; b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; c) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della società; d) la riduzione del Capitale Sociale in caso di recesso del Socio; e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative; f) stabilisce e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il numero minimo delle azioni cui le diverse categorie di Soci dovranno attenersi. <p>Il Consiglio inoltre può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.</p>
<p style="text-align: center;">ART 51</p> <p style="text-align: center;">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e uno o più vice presidenti che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o impedimento.</p> <p>Il presidente del consiglio d'amministrazione convoca il consiglio d'amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.</p> <p>Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 51</p> <p style="text-align: center;">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un/una Presidente e uno/una o più Vice Presidenti che sostituiscono il/la Presidente nei casi di assenza o impedimento.</p> <p>Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico Socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni⁹.</p> <p>Il/la Presidente del Consiglio d'Amministrazione convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e</p>

⁷ **?!? Della scissione delle società:** Dispositivo dell'art. 2506 ter Codice Civile

⁸ Modificato nell'articolo 2

⁹ Articolo 7, comma 2 del D.Lgs 112/2017, che vieta l'assunzione della presidenza dell'impresa sociale ai rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3

	<p>provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il Consiglio nomina un/una Segretario/a anche al di fuori dei suoi membri.</p>
<p style="text-align: center;">ART 52 AMMINISTRATORI DELEGATI</p> <p>Il consiglio d'amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 cod. civ., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, e sentito il parere dell'assemblea dei soci.</p> <p>Ogni 60 giorni gli amministratori delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 52 AMMINISTRATORI DELEGATI</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, e sentito il parere dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Ogni 60 giorni gli Amministratori delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.</p>
<p style="text-align: center;">ART 53 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI</p> <p>Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.</p> <p>La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.</p> <p>Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio d'amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.</p> <p>Il consiglio d'amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>Il consiglio d'amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o in mancanza e in mancanza dal vicepresidente più anziano</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 53 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il/la Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.</p> <p>La convocazione viene fatta dal/dalla Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.</p> <p>Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica.</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal/dalla Presidente o in mancanza dal/dalla Vice Presidente più anziano/a o</p>

<p>o dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili. Le riunioni del consiglio d'amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.</p>	<p>dall'Amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal/dalla Presidente. I Soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il/la Presidente e il/la Segretario/a.</p>
<p style="text-align: center;">ART 54 INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 54 INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di Legge costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore.</p>
<p style="text-align: center;">ART 55 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI</p> <p>Spetta all'Assemblea determinare le remunerazioni dovute agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori tenendo conto dei particolari</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 55 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI</p> <p>Spetta all'Assemblea determinare le remunerazioni dovute agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori tenendo conto dei</p>

<p>compiti attribuiti ad alcuno di essi. Ai membri del consiglio d'amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>	<p>particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. Ai membri del Consiglio d'Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della nomina. La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o Consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>
<p style="text-align: center;">ART 56 RAPPRESENTANZA</p> <p>Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano ai vice presidenti disgiuntamente tra loro. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma dei Vice Presidenti fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 56 RAPPRESENTANZA</p> <p>Il/la Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il/la Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano ai/alle Vice Presidenti disgiuntamente tra loro. Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma dei/delle Vice Presidenti fa piena prova dell'assenza od impedimento del/della Presidente. Il/la Presidente previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.</p>
<p style="text-align: center;">ART 57 COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>La cooperativa è controllata da un collegio sindacale qualora si verificano i presupposti di legge previsti dall'art. 2543 cod. civ. o qualora esso sia nominato dall'assemblea. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale designa altresì il presidente.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 57 COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>La Cooperativa è controllata da un Collegio Sindacale qualora si verificano i presupposti di Legge previsti dall'art. 2543 del Codice Civile o qualora esso sia nominato dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale designa altresì il/la Presidente.</p>

<p>L'assemblea determina anche gli eventuali compensi e indennità dei sindaci. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria la nomina di un membro del collegio sindacale, ai sensi del precedente art. 32 e nel rispetto dell'art. 2543, comma ultimo, cod. civ. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. I sindaci devono avere i prescritti requisiti di legge.</p>	<p>L'Assemblea determina anche gli eventuali compensi e indennità dei Sindaci. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai Soci finanziatori può riservare a tale categoria la nomina di un membro del Collegio Sindacale, ai sensi del precedente art. 32 e nel rispetto dell'art. 2543, comma ultimo, del Codice Civile. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili. I Sindaci devono avere i prescritti requisiti di Legge.</p>
<p style="text-align: center;">ART 58 FUNZIONI E POTERI</p> <p>Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, ultimo comma cod. civ., l'assemblea può affidare al collegio sindacale la revisione legale dei conti sulla società. In questo caso, i componenti del collegio sindacale devono</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 58 FUNZIONI E POTERI</p> <p>Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento¹⁰. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, ultimo comma del Codice Civile, l'Assemblea può affidare al Collegio Sindacale la revisione legale</p>

¹⁰ Da verificare (a cura del/la Notaio/a) se necessarie integrazioni con il nuovo CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (D.Lgs 12 GENNAIO 2019, N. 14 e s.m.i.) al riguardo delle funzioni che quest'ultimo attribuisce all'organo di controllo. Infatti, il combinato disposto degli articoli 375 e 377 del Codice, modificando gli articoli 2086, 2380-bis e 2409-novies codice civile, impone alle imprese l'istituzione: **Le prescrizioni del Codice della Crisi operano di diritto, è dunque sufficiente la previsione inserita all'art. 58**

- di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile ...
- ... adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ...
- ... anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, ...
- ... nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Si tratta, come è evidente, di adempimenti che, in prima istanza, sono in capo agli organi di gestione delle imprese, ma coinvolgono anche gli organi di controllo. Infatti, l'articolo 14 del Codice stabilisce, nell'ambito del sistema di alert disciplinato dal Titolo II del Codice medesimo, i criteri e le modalità con cui l'organo di controllo deve partecipare alla segnalazione delle condizioni critiche dell'impresa agli Organismi preposti alla composizione assistita della crisi, avendo in primo luogo il compito di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione e, se ricorrono i presupposti, di segnalare allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi

<p>avere i prescritti requisiti di legge. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. Il collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia. Il collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 53 del presente statuto.</p>	<p>dei conti sulla società. In questo caso, i componenti del Collegio Sindacale devono avere i prescritti requisiti di Legge. I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo. I Sindaci in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di Legge in materia. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 53 del presente Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">ART 59 REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>Al di fuori del caso di cui al precedente art. 58, comma 2, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, sentito il collegio sindacale, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Si applicano tutte le norme di legge vigenti in materia di revisione legale dei conti.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 59 REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>Al di fuori del caso di cui al precedente art. 58, comma 2, la revisione legale dei conti è esercitata da un/una Revisore/a Legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al/alla Revisore/a o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Si applicano tutte le norme di Legge vigenti in materia di revisione legale dei conti.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI</p>
<p style="text-align: center;">ART 60</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 60</p>

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo.

L'elezione dei liquidatori eventualmente riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 32.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;
- b) a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci finanziatori secondo le modalità previste dal precedente art. 32;
- c) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci sovventori;
- d) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 38, quarto comma, lett. c);
- e) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dal Codice Civile e dalle Leggi speciali.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di Legge al riguardo.

L'elezione dei liquidatori eventualmente riservata ai Soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 32.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del Capitale Sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione Cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;
- b) a rimborso del Capitale Sociale detenuto dai Soci finanziatori secondo le modalità previste dal precedente art. 32;
- c) a rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci sovventori;
- d) a rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 38, quarto comma, lett. c);
- e) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ART 61 REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Ai sensi dell'articolo ~~12 del D. Lgs. 155/2006~~¹¹ nei regolamenti di cui sopra dovranno essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e

ARTICOLO 61 REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.¹² Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 112/2017 nei regolamenti di cui sopra dovranno essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ferma restando la normativa in vigore in materia

¹¹ Il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 (in G.U. 19/07/2017, n.167) ha disposto (con l'art. 19, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

¹² Le maggioranze sono uguali: cfr. art. 43

<p>dei destinatari delle attività, ferma restando la normativa in vigore in materia di socio lavoratore prevista dalla legge 142/2001; per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.</p>	<p>di Socio lavoratore prevista dalla Legge 142/2001; per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.</p>
<p style="text-align: center;">ART 62 MUTUALITA' PREVALENTE</p> <p>La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile la cooperativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato; b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori; d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale, i dividendi eventualmente maturati e le eventuali riserve divisibili, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. <p>I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 62 MUTUALITA' PREVALENTE</p> <p>La Cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice Civile, Cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. del Codice Civile).</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del Codice Civile la Cooperativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e mezzo rispetto al Capitale Sociale effettivamente versato; b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potrà distribuire riserve tra i Soci cooperatori; d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il Capitale Sociale, i dividendi eventualmente maturati e le eventuali riserve divisibili, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. <p>I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.</p>